## REGOLAMENTO (CEE) N. 1701/89 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1989

che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che le spese di magazzinaggio dello zucchero e degli sciroppi siano rimborsate forfettariamente dagli Stati membri;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (\*), stabilisce che l'ammontare del contributi per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di commercializzazione in oggetto; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili dev'essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'importo mensile del rimborso sia fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati; che, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, tale importo è stato fissato a 0,48 ECU per 100 kg di zucchero bianco dal regolamento (CEE) n. 1255/89 del Consiglio (3);

considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che i quantitativi di zucchero comunitario in giacenza ogni mese della campagna di commercializzazione 1989/1990 possono

essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio di tale campagna, della produzione mensile stimata nonché dei quantitativi probabilmente smerciati per il consumo interno o esportati durante lo stesso mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna di commercializzazione 1989/1990 può essere pertanto stimata in circa 96 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può essere dunque stimata a circa 462 milioni di ECU per la campagna di commercializzazione 1989/1990; che il saldo prevedibile delle precedenti campagne di commercializzazione può essere valutato in un importo positivo di 87 milioni di ECU; che le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero stabiliscono che il contributo è fissato per 100 kg di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smerciato per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna di commercializzazione 1989/1990 a circa 12,5 milioni di tonnellate espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo per lo zucchero comunitario ammonta pertanto a 3 ECU per 100 kg di zucchero

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 3 ECU per 100 kg di zucchero bianco.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1989.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (7) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (7) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. (7) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 9. S. 1989, pag. 4.